

Avv. Alfredo IADANZA LANZARO  
Via Umbria "C. C. & A. Vacca-lotto I"  
86170 Isernia (IS)  
Tel / fax : 0865 451828  
Mobile : 3389839413  
Email : [alfredo.iadanzalanzaro@hotmail.it](mailto:alfredo.iadanzalanzaro@hotmail.it)  
PEC : [avvalfredo.iadanzalanzaro@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvalfredo.iadanzalanzaro@pecavvocatiisernia.it)

Avv. Lucia PETRUCCI  
Via Muricchio, n. 3  
86100 Campobasso (CB)  
Tel / fax : 0874 311188  
Mobile : 3287161308  
Email : [luciapetrucci@hotmail.it](mailto:luciapetrucci@hotmail.it)  
PEC : [avvluciapetrucci@pec.it](mailto:avvluciapetrucci@pec.it)

## CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO

### SEZIONE LAVORO

*Ricorso in appello*

#### RICHIESTA MODALITA' NOTIFICA EX ART. 151 CPC

per **BARATTIERO Alba**, nt. a Capua (CE), il 29/3/1950 (c.f. : BRTLBA50C69B715P), rappresentata e difesa in giudizio, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Alfredo IADANZA LANZARO (c.f. : DNZLRD76S30F839W), che dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e/o notifiche a *fax* : 0865451828; *email* : [alfredo.iadanzalanzaro@hotmail.it](mailto:alfredo.iadanzalanzaro@hotmail.it); *pec* : [avvalfredo.iadanzalanzaro@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvalfredo.iadanzalanzaro@pecavvocatiisernia.it), nonché dall'avv. Lucia PETRUCCI (c.f. : PTRLCU80R48B519W); *fax* 0874311188; *pec* : [avvluciapetrucci@pec.it](mailto:avvluciapetrucci@pec.it)) ed elett.te dom.ta in 86100 Campobasso, alla via Muricchio, n. 3, presso e nello studio di quest'ultima.

- ricorrente/appellante -

contro AGENZIA DELLE ENTRATE (cf 06363391001; PEC [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)) in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa ai fini della presente controversia dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (PEC [adscb@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:adscb@mailcert.avvocaturastato.it)), presso la quale, *ope legis*, elett.te domicilia in Campobasso, via G. Garibaldi, n. 124

- resistente/appellata -

e nei confronti di tutti i dipendenti dell'area funzionale II da F3 a F4, già appartenenti all'Agenzia del Territorio, iscritti nella graduatoria delle procedure selettive per l'attribuzione degli sviluppi economici 2010/2012, approvata in data 15/4/2013 -potenziali controinteressati/contumaci in 1° gr.-

#### MANDATO

Preventivamente informata della possibilità di cui agli artt. 4 e 3 DLgs n. 28/2010 (conciliazione-mediazione), DELEGO a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, anche di conciliazione, esecuzione ed opposizione, gli avv.ti Alfredo IADANZA LANZARO e Lucia PETRUCCI, anche disgiuntamente,, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere e riscuotere somme, di sottoscrivere il presente atto, di farsi sostituire. Presto il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato e dichiaro di aver preso visione della nota informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 che mi è stata consegnata al momento del conferimento della presente procura alle liti. Eleggo domicilio presso lo studio della seconda in Campobasso alla Via Muricchio, n° 3.

f.to Alba Barattiero

per autentica

f.to Alfredo Iadanza Lanzaro

**Appello** alla sent. del Trib. IS -GuL dott. M. Nardelli- n. **430 / 2017** pubbl. il 12/X/17 (RGL n. 463/2013), non notificata, con la quale veniva rigettato il ricorso della sig.ra Alba Barattiero avente ad oggetto : **impugnativa di atto di depennamento da graduatoria concorsuale.**

*fatto*

A) La sig.ra Alba Barattiero con ricorso depositato in data 14/6/2013, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'Amministrazione finanziaria per vedersi riconosciuto, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di espunzione dalla graduatoria pubblicata in data 29/11/2012, il suo diritto al (re)inserimento nella graduatoria utile alla progressione economica 2010/2012 dalla fascia retributiva F3 alla F4 della stessa medesima II area professionale con i consequenziali effetti giuridici ed economici della sua posizione lavorativa, anche ai fini pensionistici.

Il ricorso proposto era del seguente tenore :

TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA

- Sezione Lavoro -

r i c o r s o

per **BARATTIERO Alba**, nt. a Capua (CE), il 29/3/1950 (c.f. : BRTLBA50C69B715P), rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Domenico Piscitelli (c.f. : PSCDNC48B15E335F), che dichiara di voler ricevere i relativi avvisi a fax : 08652022; email : [nicotelli@virgilio.it](mailto:nicotelli@virgilio.it); pec : [avvdomenico.piscitelli@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvdomenico.piscitelli@pecavvocatiisernia.it); ed elett.te dom.ta in 86170 Isernia, alla via P. Milanese, 6, presso e nello studio del proprio difensore

- ricorrente -

contro AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE, in persona del Dirigente *p.t.*

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ISERNIA, in persona del Dirigente *p.t.*

- resistenti -

e nei confronti di tutti i dipendenti dell'area funzionale II da F3 a F4, già appartenenti all'Agenzia del Territorio, iscritti nella graduatoria delle procedure selettive per l'attribuzione degli sviluppi economici **2010/2012**, approvata in data 15/4/2013

- potenziali resistenti -

La ricorrente, oggi a riposo dal 30/3/2012, ha svolto l'attività lavorativa quale dipendente con la qualifica di *operatore tributario* dal 1°/4/1978, in modo continuativo e senza demerito, presso il M.ro delle Finanze-Agenzia del Territorio con sede di servizio in Isernia.

Ebbene, per quanto qui interessa, si rappresenta che la stessa -avendone tutti i requisiti- ancora in servizio, partecipava con successo allo specifico concorso al fine della progressione economica istituito dalla stessa Amministrazione oggi recursata, ovvero quello così intitolato : *Agenzia del Territorio -Direzione centrale Risorse umane e organizzazione-Ufficio Selezione del personale* Prot. n. 71585 del 31/12/2010 e Prot. n. 61277 del 29/11/2012 con annessa graduatoria (all. 1, 2 e 3).

Tale procedura concorsuale, siccome concordata con le OO. SS. con gli accordi Prot. n. 10631 del 1°/12/2010 e Prot. n. 4493 del 25/5/2011 (all. 4 e 5), era aperta a tutti gli impiegati in servizio che a quella data (**1° gennaio 2010**) avessero maturato almeno un biennio di permanenza nella posizione economica posseduta alla data del 31/12/2009 e basata esclusivamente sui seguenti criteri : 1) *anzianità di servizio*, 2) *valutazione della prestazione individuale* e 3) *titoli di studio*.

La graduatoria, siccome pubblicata nella ripetuta data del 29/11/2012, vedeva la ricorrente nella posizione n. **832/3150** con punti **32,20**, sicuramente utile per usufruire dei benefici economici di legge.

Accade però che l'Amministrazione recursata, oggi con Provv. del 15 aprile 2013 (all. n. 6 e 7), ha ingiustamente escluso dalla graduatoria con il rifiuto del relativo beneficio previsto dalla legge e dai ripetuti accordi sindacali -si ripete- da essa stessa Amministrazione precedentemente riconosciuti, la ricorrente e ciò, sembrerebbe, in base a ragioni palesemente illegittime.

Ebbene, malgrado il ripetuto inserimento nella graduatoria *de qua*, l'Amministrazione finanziaria col prefato Provvedimento del 15/4/2013 con allegata graduatoria oggi impugnati, espunge (assieme a moltissimi altri) il nominativo della dipendente in quanto "...*dipendente cessata dal servizio al momento dell'approvazione delle graduatorie stesse*".

L'Amministrazione sosterrrebbe quindi, che la sig.ra Barattiero non avrebbe titolo in quanto al momento dell'approvazione della graduatoria (29/11/2012) con decorrenza **2010/2012**, già collocata a riposo e, a sostegno di tale assunto, porta alcune sentenze di merito del Giudice del Lavoro del **2013** affatto inconferenti in quanto riferite -anche *ratione temporis*- a fattispecie del tutto differenti e non assimilabili (*leggi* : benefici fondo di previdenza e/o progressione giuridica verticale di carriera).

Tale condizione, oltre ad essere contraria alla legge ed agli accordi sindacali, è certamente anche assurda ed illogica.

Per il vero **il bando di concorso ad oggetto "progressione orizzontale economica" non contempla affatto ed espressamente la esclusione dalla graduatoria e relativi benefici economici 2010/2012 dei dipendenti cessati dal servizio nelle more di tale periodo.**

E tanto, come ad affermare che : se la graduatoria *de qua* fosse (stata) resa definitiva in un tempo oltremodo lontano, gran parte dei dipendenti oggi in

essa inseriti perderebbero (avrebbero perso) ineluttabilmente ogni diritto perché nelle more cessati dal servizio a vario titolo.

Logica vorrebbe che, premessa la legittimità dell'inserimento in graduatoria della dipendente nel periodo 2010 / 2012, i benefici economici per la stessa fossero rapportati fino alla data (29/3/2012) della sua permanenza in servizio attivo effettivo.

*( o m i s s i s )*

*c o n c l u s i o n i*

1) ACCERTARE LA NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE del Provv. del 15/4/2013 .Registro Ufficiale. 0046187, impugnato nella parte in cui non consente la ricorrente di inserirsi a pieno titolo nella relativa e spettante graduatoria e/o menziona la categoria di dipendenti in cui la stessa ricorrente è ricompresa tra quelli non legittimati a godere del relativo inserimento;

2) ORDINARE, conseguentemente alle PP.AA. gravate ed ai loro uffici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia reinserita a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine della progressione economica 2010/2012 e, quindi, venga ripristinata con i conseguenziali effetti giuridici ed economici la sua posizione lavorativa a tutto il 29/03/2012. Con il favore delle spese di giudizio.

*Si dichiara che il presente ricorso attiene a questioni di cui all'art. 409 cpc di valore INDETERMINABILE e che il pagamento del C.U. è di euro 225/00 assolto in contrassegno.*

Si producono in fotocopia : *Agenzia del Territorio* Prot. n. 71585/2010; *Agenzia del Territorio* Prot. n. 2426/Ris 3/9/12; *Agenzia del Territorio* Prot. n. 61277/2012 con graduatoria Vincitori II Area; *Agenzia delle Entrate* Prot. n. 46187/2013 con graduatoria II Area da F3 a F4; *Agenzia del Territorio*

Accordo Prot. n. 10631/2010; *Agenzia del Territorio* Accordo definitivo Prot. n. 4493/2011.

Isernia, *data deposito* - f.to avv. Domenico PISCITELLI, proc. -

B) Con *memoria* ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, siccome rappresentata e difesa, opponendosi alle richieste della ricorrente richiedendone il rigetto con spese vinte.

C) In previsione della udienza di discussione, fissata per la prima volta per il giorno 30/X/2014, ed in ottemperanza alla concessa autorizzazione del Giudice, in data 16 precedente, la ricorrente depositava *Memoria Difensiva* del seguente tenore :

TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA

- Sezione Lavoro & Previdenza -

R.G.L. n. 463 / 13 - GuL dott. M. Ciccarelli - ud. disc. : 30/10/2014

MEMORIA DIFENSIVA AUTORIZZATA

**BARATTIERO Alba** vs Ministero Economia & Finanze ed altri

I - La questione sostanziale che ci occupa è incentrata sulla illegittimità del depennamento/esclusione dalla graduatoria dei vincitori, per l'attribuzione degli sviluppi economici 2010/2012, di dipendenti ormai cessati, per varie cause, dal servizio al momento della pubblicazione della graduatoria medesima.

Ad onore del vero : 1) Il *concorso* è preordinato all'attribuzione di una maggiorazione stipendiale dal Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività (FPSRUP); 2) L'effetto ripristinatorio consiste nell'obbligo dell'Amministrazione di reintegrare pienamente la ricorrente vincitrice di concorso nella posizione precedentemente riconosciuta ( **832 / 3.150; pt. 32,20** ), anche in base ai titoli di servizio valutati.

E l'istituto della progressione economica "orizzontale" dà la possibilità di progredire all' interno della stessa categoria di inquadramento acquisendo quote di retribuzione fissa.

La progressione economica orizzontale, siccome espressamente staggito dalla DETERMINA *Agenzia del Territorio-IL DIRETTORE CENTRALE*<sup>1</sup>, scatta a partire dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento (**2010**) e avviene :

- a) nel rispetto del limite economico della somma assegnata a tale istituto per effetto del contratto decentrato;
- b) attraverso la formulazione di specifiche graduatorie, i dipendenti inquadrati nelle diverse categorie accedono alla progressione economica a seguito di un processo di valutazione.

Non si reputa, pertanto, in relazione all'oggetto e natura del concorso, che la cessazione dal servizio della dipendente avente titolo alla partecipazione e collocata in posizione utile nella graduatoria, possa rilevare **-in quanto mai previsto**, né prevedibile- ai fini della negazione del diritto da parte dell'Amministrazione di appartenenza, nel senso di impedirne la reintegrazione nella posizione lesa dall'illegittimo provvedimento prot. 46187 del 15/4/2013 oggi impugnato che, si ripete, mai potrebbe prevedere una sua rilevanza discriminatoria "*ora per allora*".

Non può, quindi, neppure sostenersi che la pregressa graduatoria prot. n. 61277/12 sarebbe *inutiliter data*, avendo essa, al contrario, la funzione di individuare, in conformità al bando, i soggetti che avevano titolo al beneficio economico previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

---

<sup>1</sup> Prot. n. 61277 del 29/11/2012 con annessa graduatoria approvata ed in attuazione dell'"Accordo" con le OO.SS. di cui al p. 3., Prot. n. 10631 del 1°/12/2010.

La tesi dell'Amministrazione recursata va disattesa perché postula, in contrasto col *principio*, generalissimo e di risalto comunitario, dell'effettività della tutela dei diritti acquisiti, che i soggetti che avevano ottenuto un posizionamento utile nella graduatoria non possono godere dei relativi effetti, tanto conducendo, altresì, all'ingiusta ed illogica conseguenza di escludere dal beneficio economico soggetti vincitori nella prima procedura -avente indubbio carattere costitutivo- perché nel frattempo cessati dal servizio.

**II - Non si tratta di una procedura finalizzata alla copertura di posti ma di un procedimento teso all'individuazione dei soggetti cui attribuire un beneficio economico individuale** [*id est* : maggiorazione economica stipendiale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/7/99, n. 300 : art. 71/III lett. b); D.lgs. 27/10/09, n. 150 e di recepimento dell'accordo collettivo di comparto -CCNL artt. 82 e 83- relativo al periodo 2010/2012], e non si rilevano -si ripete- ostacoli alla attribuzione retroattiva di somme di denaro (né alla ulteriore ricostruzione della carriera, in relazione alle equiparazioni connesse all'attribuzione di una fascia stipendiale superiore).

E come ben si evince dal D.Lgs. 150/2009 cit. (cd. *Decreto Brunetta*) nonché dalla Circ. RGS n. 12 del 15/4/2011 - RAL 260 - *Orientamenti Applicativi del Decreto* (in atti), la fattispecie che ci occupa integra un **CONCORSO INTERNO** con **progressione economica orizzontale** (art. 23), all'interno di una stessa area funzionale II da F3 a F4 (atto negoziale **solo economico di gestione del rapporto di lavoro** (vd., *incidenter tantum*, Cass. ss. uu. nn. 9334/02 e 7859/01), integrante posizioni di diritto soggettivo nella partecipante, onde anche la sicura competenza dell' A.G.O. : vd. Cass. ss. uu. nn. 23439/07, 10419 e 9168 del 2006, 6217/05 e 3948/04; C. St., ad. plen., 12/7/11, n. 11; *id.* nn. 2541/10 e 5938/IV/06; conf. TAR Lazio RM, nn. 2148/Iter/12 e 10424/I/08; *id.*



Campania, NA, n. 9576/V/07), e NON passaggio ad un area superiore per la quale ovviamente si richiede la permanenza in servizio in quanto la progressione verticale è però anche “giuridica”, determinando così l’attribuzione di mansioni e responsabilità più elevate (*id est : aliquid novi*) tanto da rappresentare una vera e propria “novazione oggettiva” del rapporto (cfr. Cass. Lav., n. 4670/09; C. St. n. 2619/IV/09 e TAR Lazio RM, n. 1908/IIIter/2012) con progressione di carriera (art. 24) : vd. Cass. Lav. n. 20971/11; *id.* nn. 24914, 24913, 24912 e 24431, tutte del 2010; App. L. PT, sent. del 19/01/09), laddove quest’ultimo (art. 24) è strutturalmente delineato in termini di riserva di posti nei concorsi pubblici (cfr., per tutte, Cass. ss.uu. nn. 529/10, 23329/09 e 15403/03; TAR Calabria RC, n. 914/10 e, conf., *id.*, Sicilia PA, n. 647/III/11 e, da ultimissima, conf. Cass. Lav., sent. **8/5/2014**, n. **9948**; *adde, incidenter tantum*, C.di St. n. **5139/V/14**, *id.*, sez. VI, sent. del 14/X-4/XI del 2014 e n. 3704/III/11).

**Tutte** le sentenze civili ed amministrative riferite e prodotte in atti dall’Amministrazione resistente non *c’azzeccano* affatto alla fattispecie che ci occupa in quanto, soprattutto se lette ...*in extenso* (ma, a ben leggere, anche le sole massime -al netto della nota errata loro fideistica sopravvalutazione (cd: massimite)- lo certificano), disvelano proprio che hanno ad oggetto situazioni di progressione di carriera di tipo verticale.

Pertanto, in relazione alla domanda ed ai titoli presentati alla data di scadenza del bando di concorso, la ricorrente, pur ove frattanto cessata dal servizio, ha il diritto a rimanere con la valutazione già assegnatale nella graduatoria prot. **61277/12** II Area da F3 a F4 del **29/11/2012**, sebbene solo ai fini della ricostruzione economica della propria carriera nell’Amministrazione di appartenenza, cessata il 29/03/2012.

Ed in vero, al riguardo, non vi è chi non veda come la precarietà del rapporto e/o la sua limitata durata, non si conciliano SOLO con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che vengono realizzati SOLO al termine di ogni periodo annuale di lavoro (*id est* : biennio precedente al 1°/01/2010–**2008/2009**; vd. RAL 1389 *Orientamenti Applicativi* : “L’ accesso alle procedure per la progressione orizzontale è riservata a coloro che sono in servizio alla data di avvio delle relative procedure”), mentre il “RICONOSCIMENTO ECONOMICO”, sempre

nella stessa medesima II Area professionale da F3 a F4, è rapportato al tempo della durata del servizio **2010 / 2012** (*id est* : 1°/01/2010-29/03/2012).

Risulta doveroso segnalare altresì come già l'art 5 del CCNL comparto regioni / autonomie locali del 31/03/1999, prevedeva, con parere adesivo dell'ARAN - RAL 260, cit., che *“tutti i lavoratori potenzialmente interessati hanno diritto di essere valutati per le prestazioni rese ed i risultati nell'anno cui si riferisce la procedura selettiva della progressione economica orizzontale; conseguentemente, anche quelli assenti per lunghi periodi di tempo o quelli in servizio in quell'anno e, poi, cessati per collocamento a riposo o comunque non più dipendenti nell'Ente ad una certa data del medesimo anno, devono essere presi in considerazione a tali fini”* : come a dire che il maggiore introito economico a favore del dipendente deve essere rapportato al periodo di servizio considerato nel *bando* (2010 / 2012).

**III** - I *benefici economici* concessi ai dipendenti costituiscono un diritto soggettivo non un interesse legittimo e solo le promozioni ed i *“nuovi e diversi”* inquadramenti sono effettuati nell'interesse della P.A. la quale però, nella fattispecie che ci occupa (*progressione economica orizzontale*), non può negare le legittime utilità, non riconoscendo i passaggi di fascia stipendiale dal **1° gennaio 2010** a soggetti all'epoca del concorso in servizio e solo successivamente (29/3/2012) cessati.

Non rimane inutile ricordare a se stessi, al riguardo, come lo stesso CCNL 14/9/2007 (*normativo ed economico 2006/2007*) all'art. 19 *Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva*, reciti : “...3. In caso di cessazione dal servizio del dipendente, si applica quanto previsto dall'art. 32, co. 3 (FUA : Fondo unico di amministrazione)”.

L'art. 6, co. 1 del CCNL 21/01/2001 viene integrato come segue : “4. *In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo unico di amministrazione IL DIFFERENZIALE tra la fascia retributiva iniziale del profilo posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo IL*

**DIFFERENZIALE** *tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza. In relazione all'indennità di amministrazione, resta fermo quanto previsto dall'art.31, co. 1°, ottavo alinea del CCNL 16/02/1999"*

Analogamente il CCNL EE.LL. 22/01/2004, all'art. 34/IV, prevede che gli importi fruiti per *progressione economica orizzontale* del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti **PER DIFFERENZIALE** nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

**IV** - Al momento dell'emanazione del *bando* della procedura selettiva, la ricorrente si trovava nelle perfette condizioni di partecipare -come ebbe a partecipare- alla stessa riguardando questa i dipendenti in servizio alla data del **1° gennaio 2010**, non prevedendo affatto né il CCNL, né gli accordi sindacali ed il predetto bando la esclusione per coloro che avessero cessato il servizio successivamente, anzi, al riguardo, è a dirsi che la ricorrente -ormai già collocata in pensione- in data **03 settembre 2012**, Prot. n. 2426/Ris (in atti, *all. 2*), si riceveva nel suo indirizzo privato, con Racc. A.R. 107872344001-1, la **comunicazione della valutazione della prestazione individuale-sviluppi economici all'interno delle Aree professionali**, da parte della sua stessa Amministrazione di servizio, onde la classificazione (**832/3150 con pt. 32,20**) di cui alla ripetuta graduatoria del **29/11/2012**, Prot. n. **61277**.

Espletata la procedura selettiva con l'approvazione della riferita graduatoria, successivamente, l'Agenzia delle Entrate, con Provv. del 15 aprile 2013 .Registro Ufficiale. 0046187, ha proceduto alla rettifica della graduatoria stessa escludendo la ricorrente in quanto nel frattempo (29/03/2012) collocata a riposo.

E' a ribadirsi però che la *progressione economica orizzontale* di che trattasi, con l'inquadramento nella fascia superiore, rientra nel concetto di *retribuzione*, la quale, non disgiunta da altre indennità pensionabili va corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, potendo il contratto individuale per la nuova fascia economica legittimamente retroagire fino a tale periodo e dare origine ad una nuova assegnazione dal giorno successivo.

Tale atto dell'Amministrazione, *postumo* ed *unilaterale*, pertanto, risulta affatto illegittimo in quanto non vale a modificare e/o integrare il *bando* di selezione<sup>2</sup> e, comunque, adottato quasi **5 (cinque)** mesi dopo l'approvazione / pubblicazione della graduatoria dei vincitori di concorso, in considerazione anche del fatto che **la determinazione del Direttore centrale del personale non può incidere sul trattamento economico già definito in sede collettiva laddove non specificatamente abilitato dalla legge** (cfr., per tutte, Cass., sez. Lav. n. 22745/11; Cass. ss.uu. n. 503/11 e n. 9342/05).

E la "correzione" della graduatoria dei vincitori Prot. n. 61277/12 Area funzionale II da F3 a F4 già formata ed approvata con il concorso dell'organo competente IL DIRETTORE CENTRALE-AGENZIA DEL TERRITORIO, fatta successivamente dal Direttore Centrale del personale con il richiamato provvedimento impugnato, non può neanche essere considerata come

---

<sup>2</sup> TAR NA, sez. IV, 16/4/09, n. 1984.

legittima espressione del potere di autotutela della P.A. Infatti, secondo il principio del “*contrarius actus*” che regola la c.d. autotutela provvedimentale... l’atto di autotutela rientra nella stessa competenza del provvedimento su cui incide e quindi era esercitabile dall’organo collegiale misto P.A. A.E. (A.T.) ARAN / OO.SS. competente secondo la *lex specialis* della stessa procedura selettiva. Il Direttore Centrale del personale ha prima esercitato la funzione di Presidente della Commissione che ha redatto ed approvato la graduatoria prot. n. 61277/12 e, poi, sempre in qualità di Direttore Centrale del personale, ha adottato l’impugnato provvedimento di rettifica prot. n. 46187/13 della graduatoria stessa, cumulando in sé, sostanzialmente, le funzioni di controllato e controllore, il che è palesemente illegittimo ed inammissibile.

Ora, seppure secondo i principi generali, le graduatorie di merito, formate in genere da commissioni all’uopo preposte, sono poi sempre sottoposte all’approvazione del responsabile del procedimento o del dirigente competente, allo stesso tempo rimane fuor di dubbio come il “*controllo*” poteva, eventualmente, estrinsecarsi in un rifiuto di approvazione, ma non attraverso rettifiche dirette che sarebbero, invece, di competenza dell’organo complesso che aveva già redatto ed adottato l’atto-graduatoria n. 61277/12<sup>3</sup>.

Rimane da aggiungere che: se il *bando* di selezione fosse stato redatto (letto ?) siccome solo oggi ingiustamente preteso dall’Amministrazione recursata (*id est* : vincolante anche il requisito della permanenza in servizio ai fini del riconoscimento economico 2010/2012, prima della pubblicazione della graduatoria di merito, rapportata questa -circostanza di non poco momento- al

---

<sup>3</sup> *i.t.*, Co. dei Co., sez. II centrale giurisdiz.le di App., sent. 21/4/2015, n. 199-Pres. Rel. Imperiali, in materia di concorso insegnamento scolastico.

pregresso biennio di servizio 2008/2009), la ricorrente avrebbe potuto optare di rimanere in servizio oppure dare le dimissioni volontarie, siccome avvenuto.

Avverando la descritta pretesa datoriale, si legittimerebbe l'assurdo di *premiare* (riconoscendone il diritto economico) il dipendente che al momento dell'approvazione della graduatoria (29/11/2012) era in servizio, pur avendolo cessato -a vario titolo- immediatamente dopo (30/11/2012), al contrario negandolo (*il beneficio*) al dipendente -ancorchè più meritevole- sol perchè cessato il 28/11/2012, giorno immediatamente prima l'approvazione della graduatoria medesima.

Orbene, se l'intento dell'Amministrazione fosse -siccome malamente dichiarato solo in data 15 aprile 2013- proprio quello di incentivare i dipendenti *...per il futuro* (*sic!*), l'aver mantenuto in graduatoria (*premiandolo*) un dipendente andato in pensione il dì successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa, a discapito del collega cessato appena il giorno prima, tanto rappresenterebbe (?) proprio la massima espressione della realizzazione dei *principi* costituzionali di cui agli artt. **3** e **97**!!

P. T. M.

Si insiste nelle conclusioni prese e di cui a ricorso, con il favore delle spese tutte di giudizio come da n.s. prodotta e depositata in atti.

Isernia, *data deposito* - f.to avv. Domenico PISCITELLI, proc. -

**D)** Alla di molto successiva udienza del 12/X/2017, dopo svariati rinvii, anche per il mutamento della persona del giudice chiamato a decidere, a seguito della discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, con la sentenza sopra epigrafata, il GuL così provvedeva: 1) Rigetta il ricorso; 2) Compensa le spese.

\* \* \* \* \*

Si propone appello avverso la citata sentenza perché palesemente ingiusta, per omessa e/o errata motivazione, omessa e/o errata valutazione di tutte le censure mosse dalla ricorrente, errata interpretazione delle clausole del bando di concorso, errata e/o falsa applicazione dell'art. 118 disp. att. Cpc, laddove ha ritenuto che i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno, fra i quali l'appartenenza all'amministrazione in costanza di rapporto di servizio, devono sussistere non solo al momento dell'inizio della procedura, ma anche in quello successivo della sua conclusione, richiamando precedenti giurisprudenziali del tutto non inerenti al caso in esame [poiché riguardanti casi di *progressione verticale di carriera* (*id est*: art. 24 *Decreto Brunetta* 2009) e non prettamente ed esclusivamente quello di *progressione economica orizzontale* (art. 23 stesso decreto, *Circ. RGS* n. 12 del 15/4/11-RAL 260-*Orientamenti Applicativi del Decreto*, in atti del 1° grado)]. Ed il *comma 1bis* dell'art. 52 del DLT n. 165/01, introdotto dall'art. 62 del DLT n. 150/09 (cd *decreto Brunetta*), ha stabilito procedure completamente diverse tra la *progressione economica ORIZZONTALE* e la *progressione di carriera VERTICALE* con conseguenze assolutamente rilevanti ed affatto differenti<sup>4</sup>.

#### **PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI**

“*Decreto Brunetta*” : Art. 23 D.Lgs. 150/09 (Attuazione L. 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.). Trattasi delle *progressioni all'interno della stessa area* che “*avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito*”<sup>5</sup>.

#### **M O T I V A Z I O N E**

*Indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare*

Pgg 2/3 cpv 6, 7, 8 e 9.

Il primo giudice ha rigettato la domanda, così motivando : << La giurisprudenza è concorde nel ritenere che i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno, fra i quali si annovera anche quello dell'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, devono sussistere sia alla data di inizio della procedura concorsuale sia alla data di conclusione della stessa (*cfi* Co. St. n. 3169/07 e 5828/12).

<sup>4</sup> Cass. ss.uu. n. 8924/11; Co. St. sentt. nn. 3284/III e 2606/VI, entrambe del 2015.

<sup>5</sup> Art. 62 *decr. Brunetta* cit.

Del resto, diversamente opinando, sarebbe frustrata la stessa *ratio* sottesa al sistema della progressione economica. Infatti, quando una P.A. indice una procedura selettiva interna, finalizzata al miglioramento della posizione economica, persegue anche uno specifico obiettivo : incentivazione dell'impegno e della produttività dei propri dipendenti.

Nel caso di specie, considerato che, alla data di approvazione della graduatoria (29/11/2012), il rapporto di lavoro esistente tra le parti in causa era già cessato, essendo subentrato, nelle more di espletamento del concorso, il pensionamento della ricorrente, la finalità di cui sopra risulta vanificata.

A conferma di quanto detto, è utile richiamare anche l'orientamento giurisprudenziale per il quale *“la progressione economica di un dipendente pubblico si concretizzi per un duplice profilo di rilevanza. Da un lato la valorizzazione della prestazione resa dal dipendente stesso (assumendosi quale parametro di valutazione una serie di criteri oggettivi e meritocratici) e dall'altro lato l'investimento che la Pubblica Amministrazione stessa opera sui dipendenti utilmente collocati in graduatoria. Tale circostanza non può certamente essere negata, in quanto sarebbe obiettivamente illogico che un dipendente cessato dal servizio (omissis...) partecipi ad una progressione economica che comporterebbe nel suo caso unicamente la valorizzazione della prestazione resa nel passato, senza la possibilità di una valutazione della prestazione futura inibita dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione stessa. (omissis...) Tale valorizzazione ha proprio un fine incentivante (omissis...) è senza dubbio ancorato alla prestazione già resa all'amministrazione, ma sostanzialmente teso ad assicurare alla Pubblica Amministrazione un impegno pari se non superiore a quello già garantito dal dipendente, senza dubbio motivato dal riconoscimento dei propri meriti”* (Trib. MI, sez. L., n. 3598/2015; Trib. MI, sez. L., n. 3231/2014) >>

\* *Indicazioni delle modifiche che vengono richieste alla decisione presa dal Giudice del primo grado per l'omessa e/o errata valutazione dei documenti prodotti in atti, sulla*



*illegittima espulsione della ricorrente dalla graduatoria, errata interpretazione delle clausole del bando di concorso, omessa e/o errata valutazione delle censure mosse dalla ricorrente, errata e/o falsa applicazione dell'art 118 disp. att. Cpc, carenza e/o errata motivazione di sentenza.*

Si riporta *in toto* ad ogni sue precedenti deduzioni, eccezioni, documenti e conclusioni di cui in atti, richiedendone integrale accoglimento, NELLA PIENA CONVINZIONE DI UNA COMPLETA LETTURA DI TUTTE LE CARTE DI QUESTO PROCESSO.

Fondamentale, ai fini del decidere, è la corretta acquisizione -e la ricorrente si è sforzata -*inutiliter* in prima istanza- di evidenziarlo in ogni dove delle *carte* di questo processo- del chiaro concetto del “**DIFFERENZIALE**” riguardante le somme, in accordo con le OO SS, seppure tutte assegnate al FPSRUP<sup>6</sup> (*Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività*), non attribuite per l'intero a dipendenti *cessati* ovvero transitati ad *area superiore* (*id est* : *aliquid novi*) nel corso del triennio **2010/2012**<sup>7</sup>, e della nota differenza tra l'*istituto* della “**PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE**” (art. 23, *decr.* Brunetta DLT 150/09), come quella di cui trattasi in questo processo (*id est* : nella stessa medesima area funzionale II) e, l'*istituto* della *progressione di carriera verticale* con *novazione oggettiva* del rapporto di lavoro (art. 24 *decr.* cit.), che in questa sede non rileva affatto.

Comunque sia di ciò, la ricorrente non nega di conoscere i pronunciamenti ultimi del Giudice del Tribunale di Isernia in processi simili, laddove si legge che : *va condivisa la giurisprudenza maggioritaria attestatasi in materia (cfr. precedenti giurisprudenziali allegati dall'Amministrazione resistente)*, e per i quali si sente di insistere nel riaffermare come -a ben leggere i processi ad essi inerenti- gli “*innesti motivazionali*” risultano essere assolutamente mal riusciti.

Nella sentenza del giudice isernino vengono citate sentenze (con *richiami*) di GA e GO prodotte dall'Amministrazione resistente e già contestate dalla ricorrente in tutte le *carte* di questo processo, come incongrue, non puntuali ed affatto *inconferenti*<sup>8</sup>

In vero, a leggerle ...*in extenso* e a non dare seguito alla nota errata fideistica sopravvalutazione che si attribuisce alle *massime* (cd “*massimite*”) :

- 1) Co. St., IV, 13/6/07, n. 3169 decide su un caso di *progressione di carriera verticale*, laddove il ricorrente B. G., ispettore capo P.S., cessato definitivamente dal servizio ed in pensione per limiti di età dal **30/10/97**,

<sup>6</sup> art. 84 CCNL 2004 *Agenzie Fiscali*, sottoscritto il 28/5/2004 : FUA *sostituito* dal FPSRUP

<sup>7</sup> art. 85, p. 4., CCNL cit. **DIFFERENZIALE** : *riassegnazione* al *Fondo* di somme non utilizzate dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

<sup>8</sup> Cass. S.U., sent. n. 14814/08; Cass. sent. n. 22242 ed *ord.* n. 107 del 2015; *id.* sent. n. 3340/13 e sez. V, sent. n. 24608/08, in ordine alla verifica della compatibilità logico-giuridica-fattuale dell'*innesto motivazionale* in altra diversa fattispecie : della consistenza del travisamento e del malcolto *pensiero* del GA e GO sono prova la mera lettura *in extenso* ed il *decisum* delle sentenze richiamate, poste a base, quali fraintesi innesti motivazionali, della sentenza oggi impugnata.

- pretendeva ingiustamente la nomina -con qualifica apicale- ad ispettore superiore (*aliquid novi*), prevista nel *bando* di concorso solo a partire dalla successiva data del **22/11** e a pensionamento già avvenuto in precedenza.
- 2) Co. St., V, 19/11/12, n. 5828, decide, giustamente, a favore di S. A., D. S. e M. D. S. in un concorso interno con qualifica apicale (*aliquid novi*) a Dirigente di Polizia Municipale di Roma (progressione di carriera verticale), laddove il *bando* richiedeva “il requisito di dipendente del comune di RM” ed aver maturato -anche in epoca diversa- almeno 5 anni di effettivo servizio (a qualsiasi titolo) nel Corpo della P.M., avvertendo, il Giudice, che : *il bando “deve essere letto ed interpretato per ciò che espressamente dice” senza ricorrere a ulteriori procedure ermeneutiche*.
- 3) Trib. Milano, sez. L., 31/01/15, n. 3598, nel respingere il ricorso di S. N.+5, incongruamente *richiama* il riferito superiore G.A. *sub* 1) affatto inconferente - siccome argomentato : nomina giustamente negata, in “concorso” di progressione verticale (art. 24 *cd* *decr. Brunetta*) ad aspirante già in pensione - al caso che oggi ci occupa.
- 4) Trib. Milano, sez. L., 25/11/14, n. 3231<sup>9</sup>, pure affatto inconferente in questa sede, decide su una opposizione avverso decreto *ex* art. 38 DLT 198/06 (provvedimento in ordine alle *discriminazioni di genere*), laddove la dipendente *part time* P. P. richiedeva lo stesso criterio di *valutazione di punteggio concorsuale* nella procedura selettiva e di *sviluppo economico premiale* degli altri concorrenti dipendenti maschi, lavoratori *...full time*.
- 5) Trib. Milano, sez. L., sent. 31/01/13, n. 387, *richiamata* anche in *sub* 3), anch’essa inconferente in questa sede, nega i benefici economici premiali (atto negoziale solo economico di gestione del rapporto di lavoro) alla dipendente Sc. Do., in quanto in posizione di esonero dal servizio attivo durante il periodo beneficiato.

**L’interpretazione delle clausole del bando di concorso DEVE ispirarsi ai principi dell’affidamento, con la conseguenza ulteriore che l’atto con il quale l’Amministrazione indice un procedimento concorsuale DEVE essere interpretato per ciò che espressamente dice, restando l’aspirante (ed il giudicante) dispensato da ogni indagine rivolta a ricostruire, attraverso procedure ermeneutiche ed interpretative ulteriori, inespressi significati, che l’Amministrazione -solo *ex post* e a torto- pretenderebbe di voler recuperare<sup>10</sup>**

**TUTTE LE SENTENZE DEL GA E DEL GO, RIPORTATE DALL’AMMINISTRAZIONE DATORIALE NELLE SUE DIFESE, SI RIFERISCONO A FATTISPECIE AFFATTO DIVERSE DA QUELLA ALL’ATTENZIONE DI QUESTO GIUDICE. ESSE SOTTENDONO SITUAZIONI DI “PROGRESSIONE DI CARRIERA **VERTICALE**“ : ART. 24 DLT N. **150/2009**, OVVERO SITUAZIONI IN CUI AL DIPENDENTE -GIUSTAMENTE- VENIVA NEGATO IL BENEFICIO ECONOMICO**

<sup>9</sup> CONTRA, *ex multis*, *i.t.* Cass. L. sentt. nn. 4069/18, 22925 e 19269 del 2017 e 8564/16, ad oggetto i principi di “*non discriminazione*” e di “*equiparazione dei diritti*”; Trib. S. Maria C.V. sent. 2/2/16 GUL F. Cislighi, V.L. *vs* A.E.; *id.* TO sent. 11/6/13 con diffusi *richiami*, anche di giustizia comunitaria, dott.ssa C. Fierro, in RGL n. 5790/12, G.R. *vs* A.E., ad oggetto la *cd* “*discriminazione indiretta*”, *id.* sez. III lav., *ord.* 3/10/11 dr.ssa M.G. Cosentino in RG 25221/11, P.D. e R.F. *vs* Ag. Dogane; conf. Trib. L., UD, Giudice dr.ssa M. Vitelli *decr.* del 9/7/14, XX *vs* Ag. Terr., Trib. Lav. FI, sent. 15/02/11, dr.ssa N. Taiti, in RGL n. 670/09, *id.* RM *decr.* 4546 del 14/01/11 e App. TO, sent. 8/5/08, in RGL n. 1319/07, Comune O. *vs* R. D. e Consigliera di Parità Prov. TO.

<sup>10</sup> Co. St., sez. V, sentt. nn. 5828/12 cit., 3796/04 e 582/97.

(ART. 23 DLT CIT. : “PROGRESSIONE ECONOMICA **ORIZZONTALE**”) PER NON AVER MAI SVOLTO (NEANCHE PARZIALMENTE) IL SERVIZIO DURANTE IL PERIODO *BENEFICIATO* OVVERO, ADDIRITTURA, PER NON ESSERE GIÀ DA TEMPO PIÙ IN SERVIZIO ATTIVO AL MOMENTO DELLA INDIZIONE DEL “CONCORSO” STESSO.

- 1) Trib. Salerno, sez. L., sent. 08/6/2010 : la dipendente Falcolini Maria Filomena Antonietta, al momento della indizione della “*procedura*” (1/5-settembre-06), non era già più in servizio attivo in quanto collocata in quiescenza nel precedente mese di **giugno** (in *sentenza*, giorno 31; *rectius* : 30) del 2006.
- 2) Corte App. SA, sez. Lavoro, sent. n. 127/2014, giustamente, confermativa della *sub.* 1).
- 3) Trb. Roma, sez. L., sentt. nn. 5406 e 1705, entrambe del 2014, negano i benefici economici di che trattasi in quanto : Guido Ceccarelli + 20 (sent. n. 5406) non più dipendenti dell’Agenzia del Territorio durante il periodo lavorativo beneficiato e, Murone Vittoria M.P. (sent. n. 1705) dipendente non più operante al servizio dell’Agenzia delle Entrate, ma transitata, per effetto di precedente cessione di contratto, alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane.
- 4) Trib. Brindisi, sez. L., sent. 1510/14 : il dipendente Colaci Giuseppe, nel periodo interessato, non era più alle dipendenze dell’Agenzia del Territorio in quanto, in seguito a mobilità volontaria, era transitato alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane. NdR : Anche in questa sentenza viene richiamato Co. di St. sent. n. 1970/IV/07, *inconferente*, opina chi scrive, in quanto avente ad oggetto una progressione verticale di carriera (*id est* : art. 24 *decr.* Brunetta) da primo dirigente a dirigente superiore Int. Fin. del concorrente dott. A. T., già in pensione per dimissioni volontarie (1993), prima dell’espletamento della stessa procedura di promozione, iniziata nel corso del **1994**.
- 5) Trib. Ferrara, sez. L., sent. 14/11/2013 : Anche questo Giudice, nel negare il beneficio richiesto (progressione economica orizzontale, art. 23 DLT 150/09) al dipendente dell’A. E. Dir. Gen. dell’Emilia Romagna, *motiva*, richiamando sempre e comunque G.A. (Co. St. n. 1970/IV/07, TAR Puglia BA n. 539/I/07 e TAR Abruzzo PE n. 191/I/08), quantunque questa giurisprudenza avesse deciso in ordine a “*concorso*”, seppure interno, ma inerente, sempre e comunque, *progressione di carriera verticale* in procedura di promozione (*aliquid novi*), negandone il diritto (*id est* : nomina da 1° Dirigente a Dirigente Superiore, ovvero da Vice Direttore a Direttore Dirigente) a candidati *ex* dipendenti, in quanto collocati a riposo durante lo svolgimento delle prove concorsuali.
- 1) Trib. Catania, sez. L., sent. n. 5404/14 e *id.* Torino *ordinanze* 30/01, n. 61 e 26/2, n. 1498 del 2007 pur’esse richiamano, sempre e comunque, la ripetuta giurisprudenza che, -si insiste- la si denuncia come essere affatto *inconferente* e non in termini rispetto alla fattispecie che ci occupa.
- 2) Trib. TO, *ord.* nn. 1498 e 61 *citt.*; *id.* Belluno sent. n. 354, del 1997; *id.* Brindisi n. 517, RM nn. 5406 e 1715, del 2014, ovviamente, tutti nell’affermare l’*interesse della PA alla sussistenza del rapporto di dipendenza ai fini della nomina* in una procedura di progressione verticale, negano il diritto a concorrenti non più in servizio attivo, affermando come fosse necessario *lo status di dipendente non solo al momento del bando ma anche al momento della nomina ... a nuovi posti*, se vincitori del concorso.
- 3) Trib. LE, sez. L., 22/11/12, n. 8823 nega -giustamente- il diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale di progressione economica orizzontale a chi già in pensione e fuori ormai dall’organico in servizio attivo.
- 4) TAR BA n. 257/I/03, *id.* Lazio n. 459/III/00; Co. St. n. 536/IV/86, ovviamente, tutti negano il diritto alla nomina, in una procedura di progressione giuridica/economica di carriera verticale per il difetto dello *status* di dipendente al momento della pretesa nomina.
- 5) TAR BA, sez. I, sent. 23/02/07, n. 539, nega al dott. S. S., I° Dirigente Ispettore Capo Compartimentale II DD di BA, la nomina anno **1995** ad uno dei 176 posti messi a concorso per Dirigente Superiore, ruolo amm.vo, M.ro Finanze, perché già cessato dal servizio dal 2/10/**1993** e, ovviamente, nella impossibilità giuridica di occupare quel posto.
- 6) TAR Abruzzo PE, sez. I, 21/3/2008, n. 191, nega, ovviamente, al dr. A. T. la nomina per la copertura del posto di Dirigente II Settore Personale del Comune di Chieti, per il fatto che lo stesso, nelle more del giudizio, era andato in pensione, non potendo più occupare quel posto.
- 7) TAR Lazio, sez. *Ibis*, 20/6/2005, n. 5155, nega ai ricorrenti Isaia e Puddu la nomina a Dirigente Superiore dell’Ente PP. TT., in quanto essi, nelle more del “*concorso interno*” e al momento della pretesa nomina stessa, erano andati già in pensione.

Conclusivamente, certamente si conviene che : *I partecipanti ad una procedura selettiva interna e riservata al personale dipendente di un Ente, debbono possedere tale specifico status non solo al momento della partecipazione, ma anche al momento della NOMINA*, tanto però, ed è altrettanto non revocabile in dubbio, vale solo nel caso della nomina (*id est* : con novazione oggettiva del rapporto lavorativo, aliquid novi), con passaggio ad un area superiore di progressione verticale, con l'attribuzione di mansioni e responsabilità più elevate e con progressione di carriera, **non anche** nel caso di concorso interno con progressione economica orizzontale, all'interno di una stessa medesima area funzionale II da F3 a F4 (atto negoziale solo economico di gestione del rapporto di lavoro, con modalità e termini propri stabiliti dalla contrattazione collettiva), laddove è richiesto solo lo *status* di dipendente dell'Amministrazione per la partecipazione alle prove selettive di merito per titoli (2008/2009) e, **dal 1° gennaio 2010 ...a seguire, fino al giorno del mantenimento del rapporto lavorativo attivo con l'Amministrazione**, per godere dei relativi benefici economici (*id est* : FPSRUP 2010/2012 ex FUA, citt.<sup>11</sup>), frutto della stessa medesima contrattazione collettiva, laddove l'impiegato di ruolo che abbia sempre percepito lo stipendio ha diritto alla progressione professionale economica in ragione del servizio attivo svolto e maturato, atteso che *in tema di retribuzione, l'anzianità di servizio rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che, in quanto fatto giuridico, ne integra il presupposto di distinti specifici diritti come, in particolare, proprio la stessa progressione economica*<sup>12</sup>.

E, siccome segnalato dalla stessa Amministrazione finanziaria -già in 1° grado- in testa a pg. 16 della sua *Memoria di costituzione e risposta* del 5/14-02-2014 : *Gli stessi artt. 82 e 83 CCNL Agenzie Fiscali* (ossia le norme del ccnl sottoscritto il 28/5/2004 che disciplinano le progressioni economiche all'interno delle aree) *attestano che sia il riconoscimento degli sviluppi economici all'interno delle aree sia l'individuazione dei relativi criteri e procedure sono sempre agganciati alla condizione indefettibile della costanza del rapporto d'impiego. Ciò che è reso evidente dall'utilizzo dei concetti di "sistema classificatorio del personale"*(anni di riferimento : **2008/2009**, nel caso che ci occupa), *del "grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza"* (area funzionale II, F3, quella della ricorrente, nel biennio 08/09), *"dalla decorrenza fissata per tutti i lavoratori"* (24 mesi : 1° genn. 2008 – 31 dic. 2009). *Ne deriva che l'interesse dell'A. E. a riconoscere la progressione economica (id est : orizzontale) di cui al bando è condizionato alla incentivazione delle competenze e della capacità professionale di chi è ancora in servizio [dal 1° gennaio 2010 ...a seguire, fino all'esaurimento del rapporto, avvenuto il 29/3/2012 per dimissioni volontarie e, comunque, durante il triennio 10/12, attenzionato dall'Amministrazione per l'attribuzione del beneficio (seppure parziale, ndr : il concetto di calcolo del differenziale di risorsa attribuibile e spendibile da parte delle Agenzie) concordato con le OO. SS.]; per cui l'utilità che essa (Amministrazione) trae da tale maggiore produttività (dal 1° genn. 2010 al 29 marzo 2012 dalla vincitrice del "concorso", classificatasi 832ma su 3.150 concorrenti) trova la sua naturale compensazione nella maggiore retribuzione assicurata al dipendente. Né avrebbe*

<sup>11</sup> art. 84 CCNL 2004 *Agenzie Fiscali*, cit.

<sup>12</sup> App. BA, sez. L., sent. 9/5/2017.

*senso, del resto, incentivare chi non è più in servizio (...e qui torna in rilievo il cd differenziale tra la somma assegnata dall'Amministrazione finanziaria, quale fondo accessorio complessivo, all'Agenzia del Territorio, e quella spendibile a favore dei dipendenti della stessa Agenzia -quale incentivo/salario accessorio in aggiunta allo stipendio base tabellare- ancora in servizio ovvero fino alla data del mantenimento in servizio). Infatti, l'incentivazione professionale ed economica dei dipendenti, proprio perché risponde all'interesse di assicurare l'efficienza e il buon andamento della P. A., richiede l'attualità del rapporto di servizio (dal 1°/01/10 al 29/3/12 ed in costanza della validità del triennio 10/12, l'Agenzia ha usufruito delle capacità professionali di specializzazione ed impegno della dipendente, asseverate con la pubblicazione della graduatoria del 29/11/12, accertate sulla base del progresso biennio 2008/2009 ed in costanza del rapporto di servizio mai interrotto), indipendentemente dal fatto che il passaggio alla fascia retributiva (da F3 a F4) decorra da un momento anteriore (1°/01/10) alla cessazione del rapporto di impiego (29/3/2012)".*

Pertanto, tutto quanto superiormente non revocabile in dubbio, è rimasto affatto privo di riscontro da parte del primo giudice, che si è limitato, in sentenza, a richiamare dei precedenti giurisprudenziali, non puntuali e niente affatto inerenti al caso che ci occupa, laddove è anche a dirsi che : *le sentenze di merito (soprattutto quando non sono ancora passate in giudicato), NON vanno poste a fondamento della motivazione di una pronuncia, ancor più se non accompagnate da una argomentazione critica di adesione* <sup>13</sup>.

Il Giudice isernino, mutuando la tesi dell'Amministrazione finanziaria e -si ripetericorrendo ad incongrui *innesti motivazionali* ex art. 118 D. att. Cpc, in buona sostanza, assume che la permanenza del rapporto di lavoro per l'accesso al beneficio economico (...*pro futuro*) previsto dalla procedura, fino alla data di approvazione della graduatoria, deve ritenersi requisito implicito al bando.

Ciò in quanto l'attribuzione del diritto alla *progressione economica* a un soggetto non più nel ruolo dell'amministrazione sarebbe priva di causa, non sussistendo alcun interesse pubblico al riconoscimento del beneficio economico (collegato alla prosecuzione dell'attività lavorativa), essendo, l'attribuzione del passaggio di fascia retributiva propedeutica all'incentivo della professionalità ...*pro futuro* e dovrebbe quindi consentire all'Amministrazione di avvalersi dei suoi effetti.

Epperò la previsione della "*permanenza in servizio*" in un concorso interno è da ritenersi come affatto implicita ed ovvia **solo** nel caso di concorso interno di progressione di carriera verticale e non anche in quello **solo premiale** di natura orizzontale, stessa area funzionale, ovviamente con la sola previsione di riconoscimento economico rapportato al periodo dell'effettivo servizio prestato ...**dal 1° gennaio 2010** <sup>14</sup>

In vero, richiamato ed insistito quanto appena *supra* in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 82 e 83 CCNL, rimane affatto pacifico che : 1) le disposizioni che regolano la procedura per la progressione economica di cui si discute non hanno mai previsto -esplicitamente ovvero implicitamente- che il

<sup>13</sup> *ex multis*, da ultimo, Cass., ord. n. 4294 del 22/02/2018.

<sup>14</sup> Agenzia del Territorio -*Direzione centrale Risorse umane e organizzazione-Sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2010*. Prot. 61277 del 29/11/2012 *DETERMINA* con allegata graduatoria dei vincitori meritevoli, più volte cit. (all. 3, fasc. 1° gr.).

dipendente debba essere ancora in servizio al momento di approvazione della graduatoria dei vincitori, fino al provvedimento del 29/11/2012, Prot. n. 61277 dell' Agenzia del Territorio-*Direzione centrale RUO* (all. 3, in 1° gr., cit.) e, ancor più, addirittura fino a quello diffusamente contestato ...*di riforma* del 15/4/2013 adottato dalla direzione centrale del personale; **2)** l'interpretazione degli atti della procedura di cui è causa deve ispirarsi ai principi dell'affidamento e...[vd *supra* pg. 18, *sub* 5) in *grassetto*]; **3)** non solo, **nessuno** degli atti e provvedimenti che vengono in rilievo nella procedura di cui si discute condizionano l'inserimento (**il mantenimento**, nel caso della ricorrente) in graduatoria alla permanenza in servizio, ma anzi gli stessi elementi letterali del ripetuto Prot. n. 61277/12 *DETERMINA* della DC RUO Ag. Terr.-approvazione graduatoria vincitori- lascia ritenere che tale permanenza minimamente ne costituisca una condizione seppure solo implicita.

Negli accordi sindacali riferiti alla procedura e nella *DETERMINA* citata è previsto che la *progressione economica* (orizzontale) avesse decorrenza anticipata dal 1/1/2010 (p. 3. dell'accordo del 1/12/2010 Prot. n.10631), che alla procedura partecipassero i dipendenti al ruolo dell'Agenzia del Territorio alla data dell'accordo stesso (1/12/2010, p. 5.), che la valutazione di professionalità si basa su elementi di giudizio tratti con riferimento esclusivo a tutto il 31/12/2009 (p. 4.), date nelle quali la ricorrente era in servizio (vd. *supra*, pg 3, riproduzione "ricorso" del 1° grado).

L'insieme di tutti questi elementi confligge quindi con l'interpretazione proposta dall'Amministrazione, ma già contrastata, sotto molteplici profili, con il primo atto di causa dalla ricorrente, ed ingiustamente accolta dal primo giudice.

Se la *progressione economica* orizzontale è riconosciuta a fare data da un momento anteriore all'approvazione della graduatoria (anzi addirittura anteriore all'indizione della procedura) e di poi confermata dalla *DETERMINA* stessa di approvazione di cui sopra, allora non vi sono ragioni per ritenere che un ipotizzato interesse pubblico ad avvalersi ...*pro futuro* dell'incentivazione che ne deriva possa determinare l'esclusione (*rectius* : l'espunzione) di chi -nelle more della procedura- cessi dal servizio (come avvenuto per la ricorrente).

In ogni caso, l'effetto incentivante non può elidere la considerazione del concorrente effetto premiale, comunque insito nel sistema di sviluppo economico all'interno (*id est* : orizzontale) delle aree, siccome alla corretta *lettura* dell'art. 82 CCNL *Agenzie Fiscali* di cui *supra*, pgg. 20/21 <sup>15</sup>

E la decisione dell'A. E. di espungere la ricorrente dalla graduatoria del 29/11/12 e di non inserirla in quella successiva del 15/4/13, relative entrambe alla *progressione economica orizzontale*, in ragione dell'avvenuto collocamento a riposo dal servizio attivo avvenuto solo in data 29/3/12, non è affatto rispondente alla finalità della procedura bandita e più volte richiamata : quest'ultima, infatti, era indetta con finalità premiali rispetto a quella quota di dipendenti che avevano fornito un effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi rispetto al periodo di lavoro svolto tra il 1°/01/2008 ed il 31/12/2009, a prescindere da una

---

<sup>15</sup> " *Agenzia delle Dogane*" n. 2 Memoria di costituzione e risposta Prot. nn. 26716 e 26717/RU del 10/9/12 in Trib. NA, sez. II Lav., RG nn. 53338 e 53341 del 2011: ESPOSITO A. vs Agenzia delle Dogane e DI DOMENICO N. vs Agenzia delle Dogane, in posizioni invertite e contrarie rispetto all'attuale, prodotte e depositate in atti di questo grado, e allora definite in quel consesso con sentt. -cose giudicate- nn. **157** e **158**, entrambe del **9/01/2014**, negli stessi medesimi termini, siccome proposti -*inutiliter*- dalla ricorrente già in 1° grado e riproposti ed insistiti dalla ora appellante in questo che oggi ci occupa.

eventuale più o meno lontana cessazione successiva del rapporto di servizio nell'arco del triennio 2010/2012 beneficiato<sup>16</sup>

La selezione, infatti, mira a premiare la professionalità degli aspiranti per come manifestatasi nel passato, con un incremento economico che retribuisce le prestazioni lavorative a partire dal 1°/1/2010 (momento in cui la ricorrente era ancora in servizio) e, quindi, effettivamente rese anche dalla ricorrente, in forza di una professionalità la cui valorizzazione non può essere esclusa solo in ragione del di molto successivo intervenuto pensionamento del 29/3/2012.

Ad analoghe stesse conclusioni interpretative conduce altresì la sentenza -cosa giudicata- in una fattispecie assolutamente identica e sovrapponibile a quella in esame, della Corte d'Appello di Genova, n. 406 del 18-31/12/2015 (in atti), confermativa di quella n. 73 del 27/3-25/5 2015 del Trib. di Savona (in atti) e riferite proprio al riconoscimento del diritto alla progressione economica nella stessa area funzionale da parte di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate cessato dal rapporto in corso di procedura e che era stato inserito in una prima formulazione della graduatoria di merito e poi illegittimamente escluso dall'Amministrazione, proprio in ragione dell'intervenuto successivo pensionamento.

D'altra parte, come rilevato anche nella sentenza n. 73/15 cit. del Trib. SV, resa in 1° grado nella stessa medesima vicenda poi analizzata dalla sentenza confermativa della Corte territoriale citata :

**il diritto alla progressione economica non può essere escluso, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, a causa della cessazione dal servizio prima dell'approvazione della graduatoria, posto che “così opinando si introdurrebbe altresì una tacita condizione risolutiva potestativa, in relazione al momento di approvazione finale della graduatoria da parte della stessa Agenzia”<sup>17</sup>**

\* \* \*

#### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA

#### NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 COD. PROC. CIV.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentando e difendendo la ricorrente, giusta procura a margine del presente appello

p r e m e s s o

che, il ricorso in appello ha per oggetto sentenza che ha deciso sulla *Procedura selettiva di sviluppo economico del personale già appartenente all'Agenzia del Territorio. Riforma della graduatoria* Seconda Area da F3 a F4 disposta dal Direttore Centrale in data 15 aprile 2013;

<sup>16</sup> Trib. NA, sez. L., sent. -cosa giudicata- del 20/4/2016, n. 3518 : SPIEZIA G. vs Agenzia Dogane & Monopolio; id. BN sent. -cosa giudicata- del 14/4/2014, n. 632 che condanna l'A.E. al risarcimento danni a favore del dipendente.

<sup>17</sup> da ultimo : Trib. Savona, sez. lavoro, sent. del 14/3/2017, n. 99, con *richiami* perfettamente in termini in essa stessa segnalati ed oggi allegata e depositata agli atti di questo processo.

r i l e v a t o

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello *ut supra* deve essere notificato a tutti i 3.729 (tremilasettecentoventinove) dipendenti della stessa graduatoria, controinteressati potenziali, risultati non costituiti in 1° grado;

che, i controinteressati sono tutti dipendenti iscritti nella graduatoria del personale di Seconda Area da F3 a F4 2010/2012 già Agenzia del Territorio, relativamente alla medesima classe concorsuale della ricorrente;

che, la notifica dell'appello nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la residenza/domicilio;

che, l'efficacia della forma di notificazione per pubblici proclami (art. 150/I cpc) è stata più volte messa in dubbio (vd. C.di S., sez. IV, n. 106/90);

che, ai sensi dello stesso art. 150/II cpc, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque e sempre oltremodo onerosa per la ricorrente;

che, la stessa giurisprudenza, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cpc, ha più volte disposto<sup>18</sup> -anche di recente<sup>19</sup>- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale solo sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (*ex multis*, già da prima, TAR Lazio, *ordd.* nn. 179, 178, 177 e 176, tutte del 2009 e, ad oggi: Trib. L. OR *decr.* dott. S. Carboni 1/2/18 in RG 28/18, *id.* TV, L., *decr.* 241/18 in RGL n. 1714/17, *id.*, *decr.* 4670/17 in RGL n. 1596/17; Trib. VA, L., *ord.* dott.ssa G. Manzo del 2/4/17 in RG 382/15, *id.* Larino *decr.* dott.ssa D'Agnone 10 e 17 maggio 2017 e dott. D. Colucci 4/2/16, *id.* Castrovillari *decr.* 7682 in RG n. 1824/17, *id.* PE *decr.* 19/4/17 in RG n. 915/17, *id.* VA, *ord.* dr.ssa M.C. Romano 12/5/16 in RG n. 945/15, *id.* CS, *ord.* 4/5/16 in RGL n. 3878/15, *id.* TO, *decr.* 24139/15, *id.* KR, *decr.* 1225/15, *id.* RA, *decr.* del 1°/4/15, *id.* MO, *decr.* dott. Vaccari del 5/11/15 in RGL 1479/15, *id.* Busto Arsizio in RG nn. 1169, 1168, 1001 e 1000, tutti del 2015, *id.* FG, *decr.* del 7/11/14, *id.* NA, *ord.* 31/10/12 in RGL n. 53338/11);

rilevato infine

---

<sup>18</sup>*ex multis* Tribunali, sez. Lav., di Milano, Genova, Castrovillari, Civitavecchia e Alba.

<sup>19</sup>Co. St. *ord.* Pres. F. Patroni Griffi n. 1619/IV/2017, Trib. Lav. SA, *ord.* 19/4/16 e 24/11/15 in RGL 2438/15; *id.* S. Maria C.V. *decr.* 11396 in RG n. 592/17 e *ord.* 15/12/2015 e Trib. GE, sez. L., *ord.* 1°/9/11 in RG n. 3578/11 e, da ultimo, *id.*, dott. Bifulco *ord.* 8/2/18 in RGL n. 3646/17.



che, tale forma di notifica alternativa continua ad essere autorizzata sistematicamente dall'AGA nonché dall'AGO in tutte le ipotesi di vertenze collettive

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### R I C H I E D O N O

affinché questa Giustizia, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 C.p.c.

### V O G L I A   A U T O R I Z Z A R E

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza :

- 1) quanto ai controinteressati eventuali, evocati in giudizio, in alternativa al risalente tradizionale oltremodo oneroso e non esaustivo ricorso alla pubblicazione sulla *GURI*, tramite la più efficace sola pubblicazione del testo integrale del ricorso in appello e dell'emanando "decreto" presidenziale nell'apposita area tematica sul sito istituzionale *internet* dell'Agenzia delle Entrate [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it) -Sez. Atti di Notifica anno 2018- con dispensa dall'indicazione nominativa dei 3.729 potenziali controinteressati<sup>20</sup> e già contumaci in 1° grado;
- 2) quanto alla amministrazione resistente/appellata, mediante notificazione nelle forme ordinarie, anche eventualmente a ½ p.e.c. ex L. 53/94, siccome stabilite per legge.

P. T. M.

---

<sup>20</sup> TAR Lazio, sez. IIIbis, *ordd.* nn. **9458/14** e **9506/13** : decisioni la cui *ratio* si colloca perfettamente nell'attuale fase di "evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella *GURI*, con l'indubbio vantaggio -quanto a modalità di notificazione- di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità anche cartacea"; *adde*, conf., Co. St., VI, *decr.* 1500 del 26/10/17 in RG 7407/17 e *decr.* Pres. Santoro 512 del 26/4/17 in RG n. 2910/17; App., L., BO *decr.* Pres. S. Brusati 24/10/17 in RG 668/17 e *decreti* dell' 8/9-V-17 in RG 233 e 227 del 2017, App., L., GE *ord.* Pres. M. Aicardi n. 396 del 6/12/17 in RG 342/17 e *decr.* 181 dell' 8/5/17 in RG n.173/17, App. BA *decr.* Pres. S.L. Gentile, n. 4823 del 18/5/17 in RG 833/17 e App., L., RM *decr.* Pres. A.M. Franchini n. 4906 del 12/21 -XII-16 in RG 4376/16.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, sez. Lavoro, previa fissazione di udienza di discussione, *reiectis adversis* :

- autorizzata la notificazione, ex art. 151 cpc, nella forma alternativa richiesta;
- riformata, per i motivi sopra specificati, l'indicata parte della sentenza n. 430/2017 del Tribunale, sez. Lavoro, di Isernia (RGL n. 463/13), non notificata, con la quale veniva rigettato il ricorso introduttivo della sig.ra Alba Barattiero :

1) ACCERTARE LA NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE del Provv. del 15/4/2013 .Registro Ufficiale. 0046187, impugnato nella parte in cui non consente la ricorrente di inserirsi a pieno titolo nella relativa e spettante graduatoria e/o menziona la categoria di dipendenti in cui la stessa ricorrente è ricompresa tra quelli non legittimati a godere del relativo inserimento;

2) ORDINARE, conseguentemente alla P.A. gravata ed ai suoi uffici, in persona del legale rappresentante *p.t.*, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia reinserita a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine della progressione economica 2010/2012 e, quindi, venga ripristinata con i consequenziali effetti giuridici ed economici la sua posizione lavorativa a tutto il 29/03/2012.

Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, oltre tutti gli accessori come per legge.

Si depositano : 1) originale *Ricorso in appello*; 2) copia *sentenza* Trib. IS, sez. L., n. 430/17, impugnata e 3) *fascicolo di parte* con tutti gli allegati richiamati, di cui al RGL n. 463/13 del 1° grado.

*Si dichiara che il presente ricorso attiene a questioni di cui all'art. 409, n. 5) cpc di valore INDETERMINABILE e che il pagamento del C.U. è di euro 388/50 assolto in contrassegno.*

Isernia / Campobasso *data deposito*

- avv. Alfredo IADANZA LANZARO, proc. -

- avv. Lucia PETRUCCI, proc. -